



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE II

Il Giudice,

letti gli atti e verbali di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2026;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 5.02.2026, *Parte_1* adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, convenendo in giudizio *Controparte_1* e l' *[...]*

Controparte_2 nei confronti dei quali chiedeva l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di espulsione del 19.01.2026 e chiedeva disporre la reintegra provvisoria del ricorrente nella qualità di socio dell'Associazione; il ricorrente chiedeva, altresì, al Tribunale di ordinare all' *CP_2* di consentire l'accesso alla documentazione sociale e la partecipazione alla vita associativa e disporre ogni altra idonea forma di tutela anticipatoria. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.

A fondamento del ricorso proposto, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di espulsione dalla qualità di socio, in quanto adottato senza la previa contestazione degli addebiti e quindi in assenza di istruttoria; in assenza della convocazione del socio, senza concessione di termini difensivi e senza l'adozione di una formale delibera. Il ricorrente sosteneva la ritorsività del provvedimento di espulsione, in quanto adottato in pendenza del procedimento avente ad oggetto la sua illegittima sostituzione quale amministratore, iscritto al RGC 5728/2025 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ritenendo integrati il *fumus boni iuris* nei fatti sopra descritti e il *periculum in mora* nella perdita dei diritti partecipativi e nella lesione reputazionale derivante dall'addebito di indegnità della compromissione della posizione processuale, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1*, il quale in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto convenuto in giudizio in proprio a fronte di un provvedimento adottato in qualità di amministratore dell'associazione, unica a dover essere evocata in giudizio, tanto più che nei confronti del resistente non era formulata alcuna domanda.

In subordine, il resisteva eccepiva l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, concludendo per il rigetto del ricorso.

Si costituiva, inoltre, l' CP_2 in persona dell'Amministratore p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della sussidiarietà, stante il rimedio di cui all'art. 2378 c.c. e comunque l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale si chieda la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione di un socio, nelle more della introduzione della domanda di merito volta a ottenere l'annullamento della delibera stessa, stante l'esistenza della misura tipica prevista dall'art. 2378 c.c. e la necessità che la stessa sia richiesta solo dopo la proposizione dell'impugnativa ai sensi della medesima norma nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Osservava, inoltre, l'associazione come non potesse invocarsi alcuna finalità ritorsiva, in quanto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di revoca dall'incarico di amministratore era stato rigettato dal Tribunale.

Nel merito, l' CP_2 contestava la fondatezza del ricorso per difetto del requisito del *periculum in mora*, posto che la convocazione era avvenuta a mezzo affissione dell'avviso e a mezzo whatsapp né lo Statuto prevede che debba essere formulata una contestazione preliminare o debba essere assegnato un termine per il deposito di scritti difensivi.

Quanto alle motivazioni, esse venivano rappresentate nella delibera di esclusione.

Pertanto, l' CP_2 concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria, l' CP_2 formulava istanza di audizione dell'informatore dr. CP_3 [...].

All'udienza del 24.03.2026 il Tribunale sollevava d'ufficio ai sensi dell'art. 21 dello Statuto questione di competenza materia, assegnava termine di 30 giorni alle parti per dedurre e rinviava all'udienza del 26.05.2026, differita all'udienza del 23.06.2026.

1. Questioni preliminari.

In via preliminare, deve essere esaminata la questione di competenza per materia sollevata d'ufficio dal Tribunale e sulle quali le parti hanno contraddetto con il deposito di note.

La questione sollevata d'ufficio va risolta nel senso di radicare la competenza del Tribunale adito con riguardo al provvedimento cautelare richiesto.

Come noto, a far data dal 28 febbraio 2023, è entrato in vigore il D.lgs. 149/2022, la c.d. Riforma Cartabia che ha innovato, tra l'altro, l'art. 818 c.p.c., introducendo anche in capo agli arbitri, il

potere di concedere misure cautelari, colmando una lacuna che differenziava il nostro ordinamento da altri sistemi di *civil e common law*, nonché dal regime vigente a livello internazionale.

L'articolo 818 c.p.c. prevede, nel suo nuovo testo, che “*Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione al giudizio arbitrale*”.

Si è, quindi, da subito posta la questione se, all’indomani dell’introduzione di tale nuova previsione, una clausola compromissoria stipulata prima dell’entrata in vigore della Riforma, la quale prevedesse il rinvio a un regolamento arbitrale successivamente modificato – nel senso di attribuire, in linea con il nuovo testo dell’articolo 818 c.p.c., il potere cautelare agli arbitri – attribuisse agli arbitri nominati in forza della predetta clausola il potere di emettere provvedimenti cautelari.

In altri termini, ci si è domandati se fosse possibile interpretare in maniera mobile ed espansiva il rinvio della clausola al regolamento arbitrale.

Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano con ordinanza del 4 gennaio 2025.

Con tale provvedimento, il Tribunale di Milano ha stabilito che deve escludersi la competenza arbitrale a emettere provvedimenti cautelari nell’ipotesi in cui la clausola arbitrale sia stata stipulata antecedentemente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Ciò, anche nell’ipotesi in cui il regolamento richiamato dalla clausola consenta, a seguito di una modifica in recepimento della Riforma, l’emissione di provvedimenti cautelari.

L’orientamento del Tribunale di Milano si fonda sulla valorizzazione di quella che deve ritenersi fosse l’intenzione delle parti al momento della stipula dell’accordo di arbitrato, e cioè in un momento in cui non era previsto che fosse demandabile agli arbitri la competenza per i giudizi cautelari. Nel caso di specie, l’art. 21 dello Statuto dell’ **CP_2** che rimetteva ad un collegio di probiviri tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione è anteriore alla riforma Cartabia, sicché sui procedimenti cautelari sussiste la competenza dell’autorità giurisdizionale.

2. Sul merito.

Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di ragione per difetto di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*.

Si osserva in primo luogo che dalla documentazione in atti vi è prova della convocazione del socio all’assemblea. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, i soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno due volte entro il trenta aprile ed il trenta ottobre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissata per l’adunanza.

Orbene, nel caso di specie, risulta affissa all'albo dell'associazione in data 23.12.2025 la convocazione del socio all'assemblea dell'8.01.2026 e, in seconda convocazione, all'assemblea del 9.01.2026 con l'indicazione dell'ordine dell'ordine del giorno, all'interno del quale è annoverato l'esame e approfondimento della posizione di mala gestio del socio Parte_1 con eventuale deliberazione di espulsione dello stesso per indegnità ai sensi dell'art. 8 dello Statuto [...].

Parimenti nel provvedimento di espulsione è indicata la relativa motivazione rappresentata per l'appunto dall'espulsione per indegnità ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dalla mala gestio di natura amministrativa tenuta nel corso del mandato svolto in qualità di amministratore.

Tanto è sufficiente ad escludere il *fumus* del ricorso, tanto più che il provvedimento di sospensione invocato, indubbiamente di natura cautelare (in quanto funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell'azione di annullamento di cui al primo comma stesso art. 23 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata), in tanto può essere adottato dal presidente del Tribunale o dal giudice istruttore in quanto sia stata proposta, nelle forme del processo ordinario di cognizione, impugnazione avverso la deliberazione di cui venga assunta la contrarietà alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto dell'ente: il terzo comma dell'art. 23 c.c. prevede infatti espressamente che l'ordinanza di sospensione venga adottata "su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione", indicando nel giudice istruttore e nel presidente del Tribunale (in caso di mancata designazione del giudice istruttore dopo l'iscrizione della causa sul ruolo degli affari contenziosi) l'organo giurisdizionale competente all'adozione del provvedimento.

Neppure può dirsi dimostrato il *periculum in mora*, rimasto sfornito di ogni supporto probatorio.

Ed invero, il *periculum* non può essere ritenuto in *re ipsa*, dovendo essere dimostrata l'irreversibilità della tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di "uno scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito. Tale scarto va inteso sotto il profilo prettamente qualitativo e non quantitativo nel senso della maggiore difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio pur sempre strettamente patrimoniale.

In difetto dei requisiti propri del procedimento d'urgenza, il ricorso va respinto.

3. Sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Nei rapporti tra *Parte_1* e l' *Controparte_2* in persona dell'amministratore, condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'associazione resistente, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € **3.228,00** per compenso professionale (scaglione indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Della Volpe dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;

Nei rapporti tra il ricorrente *Parte_1* e *Controparte_1* condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'associazione resistente, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € **3.228,00** per compenso professionale (scaglione indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Mary Alessandra Aden dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Si comunichi alle parti.

Santa Maria Capua Vetere, 30.07.2026

Il Giudice
Marta Sodano